

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 gennaio 2025, n. 35
ID VIA 276 - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale postumo ex art. 29 co.3 del D.Lgs. 152/2006 e smi, comprensivo di VInCA, per la cava di calcare sita in località "Pescariello" nel Comune di Altamura (BA), censita al catasto al Fg. n. 74, p.lle 25-150 (ex 28)-155 (ex 66) e Fg. n. 102, p.lle 72-349 (ex 94)- 205-206 esercita in forza del provvedimento n.12/Min del 10.05.1994 espresso ex art. 8 della L.R. 22.05.1985 n.37. Ditta: Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali Srl, S.S. 96 Km 85+970, Altamura (BA).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e servizi afferenti";

VISTA la DGR n. 1367 del 05/10/2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la Determina n. 1 del 26/02/2024 Codice Cifra 013/DIR/2024/00001 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la L.R. n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023).";

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la L.R. 7 novembre 2022 n.26 *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"*;
- la Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020, avente ad oggetto *"Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3"*;

Richiamate le disposizioni di cui:

- all'art. 29 co.3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: *“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”*
- alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020, avente ad oggetto *“Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3”*, con cui sono state chiarite le modalità di svolgimento delle procedure già codificate dall'art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006 e smi, sia con riferimento ai modi ed ai tempi per l'avvio e lo svolgimento delle stesse, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti competenti coinvolti e da coinvolgersi ai fini della corretta ed uniforme individuazione e definizione degli adempimenti ad esse correlati.

PREMESSO che:

- con sentenza n. 168 del 26.01.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha annullato la nota provvedimento del Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, prot. n. AOO_089/10896 del 12.10.2018, con cui è stata determinata l'improcedibilità della *“Domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 novembre 2016, n. 33”* trasmessa a mezzo pec, in data 19.05.2017, dalla Ditta Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali Srl ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/4969 del 22.05.2017;
- con nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023, il Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia ha avviato - in ottemperanza alle Sentenze Tar per la Puglia Sezione Terza Reg. Prov. Coll. 01212/2023 e Reg. Prov. Coll. 168/2023 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e smi - il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Postuma per l'attività estrattiva sita in località *“Pescariello”* nel Comune di Altamura (BA), avente estensione pari a ha 56.77.99, censita al catasto al Fg.n. 74, p.lle 25-150 (ex 28)-155 (ex 66) e Fg. n. 102, p.lle 72-349 (ex 94)-205-206, esercita dalla Ditta Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali Srl in forza del provvedimento n.12/Min del 10.05.1994 espresso ex art. 8 della L.R. 22.05.1985 n.37. Con la medesima nota il Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia ha, tra l'altro, dato atto che la documentazione agli atti - depositata in allegato all'istanza ex L.r. 33/2017 trasmessa in data 19.05.2017, in considerazione della prosecuzione dell'esercizio dell'attività estrattiva - non risultava rappresentativa dello stato attuale dei luoghi e dello stato di avanzamento della coltivazione e, pertanto, ha richiesto che la stessa fosse aggiornata. A tal fine, nonché a mente delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del D.Lg.s 152/2006 e smi ed in particolare di cui all'art. 23 co.4 ed art. 24 co.3 del richiamato decreto, ha fornito l'elenco della documentazione da produrre aggiornata e indicato un termine di 15 giorni per la trasmissione della stessa;
- con pec del 22.11.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/20007 del 22.11.2023, la Ditta ha *“reclamato”* un termine di 90 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta con nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023;

- con nota prot. n. AOO_089/20224 del 27.11.2023, il Servizio Via e VInCA della Regione Puglia, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha comunicato l'impossibilità ad accogliere la richiesta della Ditta e, richiamati i principi di cui all'art.1 co. 2-bis della L. 241/1990 e smi, ha concesso ulteriori 15 giorni per l'invio della documentazione di cui alla richiamata nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023;
- con pec del 28.11.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/20453 del 29.11.2023, la Ditta ha comunicato quanto segue: *"...(omissis)... il termine di 120 giorni è concesso dall'Autorità Giudiziaria a tutela della ricorrente. Dunque, se è quest'ultima a reclamare più tempo, le deve essere concesso. Come le deve essere consentito interloquire preventivamente a proposito dell'ambiguità normativa precedentemente accusata. Pertanto si invita l'Ufficio Destinatario a rivedere la decisione formalizzata con la missiva impugnanda e ad ottemperare ad entrambe le richieste in questione. Avvertendo che in difetto, decorsi due giorni, la vicenda sarà nuovamente rimessa all'Autorità Amministrativa per l'esegesi autentica del provvedimento emesso. Con ulteriore aggravio di spese ad esclusivo carico della Regione. ...(omissis)..."*;
- con nota prot. n. AOO_089/20760 del 04.12.2023, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia:
 - richiamato quanto già comunicato con nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023;
 - dato atto della necessità di dar seguito, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e delle indicazioni di cui alla D.D. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020, alla convocazione e svolgimento di seduta di Conferenza di Servizi, già indetta con nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023;
 - preso atto della manifestata impossibilità da parte della Ditta a presentare la documentazione aggiornata, come da elenco indicato nella nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023, nel termine di 30 giorni concesso;

ha chiesto al Comune di Altamura (BA) ed al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia di trasmettere, nel termine di 30 giorni, documentazione utile ai lavori di Conferenza di Servizi e tale da consentire di:

- a) appurare se la trasformazione dei luoghi effettuata abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale;
- b) determinare se il progetto realizzato o in corso di realizzazione possa conseguire un provvedimento autorizzatorio postumo ex art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- c) stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma avviato giusta nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;
- d) individuare misure volte al ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall'intervento.

Con la medesima nota ha convocato seduta di conferenza di Servizi, già indetta con nota prot. n. AOO_089/19129 del 13.11.2023, per il giorno 11 gennaio 2024 ore 10:00, in modalità sincrona a mezzo videoconferenza, mediante le modalità di partecipazione ivi riportate, invitando anche il Proponente l'intervento ai sensi dell'art. 14-ter co.6 della L. 241/1990 e smi;

- Con nota prot. n. AOO_090/0014764 del 27.12.2023, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 12.01.2024 cui si rimanda integralmente;
- Con nota prot. n. 126 del 04.01.2024, acquisita agli atti del procedimento in data 11.01.2024, il Parco dell'Alta Murgia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 12.01.2024 cui si rimanda integralmente;
- Con pec del 05.01.2024, acquisita agli atti del procedimento in data 11.01.2024, la Ditta ha trasmesso riscontro alla nota del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia prot. n. AOO_090/0014764 del 27.12.2023;

CONSIDERATO che:

- con nota protocollo n. AOO_089/20760 del 04.12.2023, cui si rimanda integralmente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha convocato Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.1 della l. 241/1990 e smi per il giorno 11.01.2024, finalizzata a: “.....
 1. *appurare se la trasformazione dei luoghi effettuata abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale;*
 2. *determinare se il progetto realizzato o in corso di realizzazione possa conseguire un provvedimento autorizzatorio postumo ex art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e smi;*
 3. *stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;*
 4. *individuare misure volte al ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall’intervento”;*
- con nota prot. n. 31924 del 19.01.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso- a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento- il “*Verbale di Conferenza di Servizi dell’11.01.2024*” evidenziando che, ad esito dei lavori della CdS, giusto resoconto cui si rimanda integralmente e pubblicato, unitamente ai contributi pervenuti, sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 12.01.2024, in considerazione delle difformità rilevate tra lo stato dei luoghi ed il progetto costitutivo della originaria autorizzazione mineraria, evinte dalla consultazione delle ortofoto satellitari, richiamate le disposizioni di cui all’art. 29 co.3 del d. Lgs. 152/2006 e smi, è stato specificato quanto di seguito riportato:
 1. *“al fine di appurare se le modificazioni apportate allo stato dei luoghi, in difformità al titolo autorizzatorio di esercizio dell’attività estrattiva, abbiano causato “deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”, ossia danno ambientale come definito dall’art. 300 del d. Lgs. 152/2006 e smi, “attesa la modificazione apportata allo stato dei luoghi e le peculiarità del territorio in cui la cava ricade, ricompreso nella perimetrazioni della ZSC IT9120007 “Murgia Alta” e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, la conferenza di Servizi rimette ogni approfondimento nel merito agli enti di vigilanza e controllo, individuati nella Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, nel Comune e nel corpo forestale dello Stato”;*
 2. *“l’accesso e l’impiego delle aree abusivamente trasformate ed occupate deve intendersi inibito;*
 3. *nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione ambientale postumo, “la prosecuzione dell’attività di cava può essere assentita esclusivamente alle sole particelle già interessate da escavo e trasformazione ricomprese nel progetto costitutivo della originaria autorizzazione mineraria, giusto provvedimento n.12/Min del 10.05.1994, ed in conformità allo stesso, previa dimostrazione – mediante trasmissione di idonea documentazione – della sussistenza dei requisiti ex lege previsti, tanto in materia di sicurezza quanto in considerazione delle condizioni e prescrizione del titolo autorizzatorio originario, e ricezione di riscontro da parte delle autorità. Si da atto che nelle more della trasmissione di detta documentazione è inibita ogni ulteriore attività di escavo e trasformazione dello stato dei luoghi.”;*
- con la succitata nota prot. n. 31924 del 19.01.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha infine rappresentato la necessità che:
 1. la Ditta provveda, quanto prima, alla trasmissione delle informazioni e della documentazione, come indicato nel verbale della seduta di Conferenza di Servizi;
 2. gli Enti e le Amministrazioni competenti in materia di vigilanza e controllo ambientale diano seguito agli adempimenti necessari, ciascuno per quanto di competenza:

- per appurare se le modificazione apportate allo stato dei luoghi, in difformità al titolo autorizzatorio di esercizio dell'attività estrattiva, abbiano causato danno ambientale ex art. 300 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
 - per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al d.p.r. 128/1959, nonché al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 - per verificare l'effettivo stato dei luoghi (rilevato in campo) rispetto al progetto di coltivazione autorizzato con decreto 12/MIN/1994 (e seguenti);
- con nota prot. n. 33288 del 21.01.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 53303 del 31.01.2024, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali- Servizio Territoriale Ba/Bat ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 29.07.2024;
 - con nota prot. n. 76725 del 13.02.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 85521 del 16.02.2024, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 29.07.2024;
 - con pec del 13.03.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 132220 del 14.03.2024, la Società Calcestruzzi Petilia S.r.l. ha inviato la seguente documentazione pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 29.07.2024 e precisamente:
 - o R.01-Relazione Descrittiva;
 - o T.01-Tavola descrittiva;
 - o Relazione - piano di coltivazione provvisorio;
 - o Relazione stabilità dei fronti gradoni;
 - o Relazione stabilità dei fronti lato ferrovia;
 - o TAV. documentazione fotografica;
 - o TAV.0 - Stato attuale dei luoghi;
 - o Tav.1 - stato finale della coltivazione;
 - o DSS_0001 (efficace dopo l'autorizzazione provvisoria alla coltivazione e successiva presentazione Denuncia di Esercizio).
 - con nota prot. n. 133824 del 14.03.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, facendo seguito alle risultanze della Conferenza di Servizi dell'11.01.2024 e al fine di dare seguito al procedimento ex art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto al Comune di Altamura, ai Carabinieri Forestali di Bari e alla Sezione Vigilanza Ambientale *"...l'esecuzione, con ogni consentita urgenza, di un sopralluogo congiunto sul sito estrattivo in oggetto, al fine di appurare:*
 - *lo stato dei luoghi e le eventuali difformità rispetto a quanto assentito con gli atti autorizzatori rilasciati per l'esercizio dell'attività mineraria in epigrafe;*
 - *se la trasformazione dei luoghi, realizzata in difetto dei dovuti titoli autorizzatori nonché dei prescritti ex lege provvedimenti di valutazione ambientale, valutazione di incidenza ed autorizzazione paesaggistica, abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale;*
 - *della sussistenza dei requisiti ex lege previsti, tanto in materia di sicurezza quanto in considerazione delle condizioni e prescrizione di cui agli atti autorizzatori l'attività mineraria";*
 - con nota prot. n. 46205 del 13.05.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.225276 del 23.05.2024, il Comune di Altamura ha convocato un sopralluogo congiunto per il giorno 23.05.2024;
 - con pec del 23.05.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.242369 del 23.05.2024, il Comune di Altamura ha comunicato un differimento della data del sopralluogo al 04.06.2024;
 - con nota prot. n. 388625 del 31.07.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali- preso atto della documentazione inoltrata dalla Ditta con pec del 13.03.2024, in riscontro alla nota prot. n. 31924 del

19.01.2024, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto, tra l'altro, la trasmissione di informazioni e documentazione in merito alla sussistenza dei requisiti ex lege previsti, tanto in materia di sicurezza quanto in considerazione delle condizioni e prescrizioni del titolo autorizzatorio originario- ha convocato, ai sensi dell' art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006, Conferenza di Servizi per il giorno 23 settembre 2024 con il seguente Ordine del Giorno:

- stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale esclusivamente sulle sole particelle già interessate da escavo e trasformazione ricomprese nel progetto costitutivo della originaria autorizzazione mineraria, giusto provvedimento n.12/Min del 10.05.1994, ed in conformità allo stesso;
 - varie ed eventuali.
- con nota prot. n. 27030 del 09.09.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 434864 del 09.09.2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 25.09.2024;
 - con nota prot. n. 11201 del 17.09.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 447998 del 17.09.2024, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 25.09.2024;
 - con nota prot. n. 5015 del 20.09.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 456226 del 20.09.2024, l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, richiamando il parere già espresso con propria nota prot. n. 126 del 04.01.2024 ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 25.09.2024;
 - con nota prot. n. 456480 del 20.09.2024 il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, confermando integralmente i contenuti e le valutazioni riguardanti le difformità con il progetto autorizzato riportate nelle precedenti note prot. n. 14764 del 27/12/2023 e prot. n.76725 del 13/02/2024, ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 25.09.2024;
 - con nota prot. n. 463129 del 25.09.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso- a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento- il "*Verbale di Conferenza di Servizi del 23.09.2024*" evidenziando che, ad esito dei lavori della CdS, giusto resoconto cui si rimanda integralmente e pubblicato, unitamente ai contributi pervenuti, sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 25.09.2024 "*....la Conferenza di Servizi all'unanimità concorda nel definire un aggiornamento dei lavori della ridetta CdS e concede alla Ditta 30 giorni da oggi al fine di produrre idonea documentazione e riscontrare nel merito le posizioni rappresentate dagli Enti intervenuti.*";
 - con pec del 24.10.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 523408 del 25.10.2024, la Ditta Calcestruzzi Petilia ha rappresentato che "*....(....)....come noto, nel corso della Conferenza di Servizi del 23.09.2024 trasmessa con nota pec del 25.09.2024 veniva disposto un aggiornamento dei lavori della stessa Conferenza di Servizi con concessione alla ditta Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali srl con sede in Altamura (BA) alla SS 96 KM 85+970 di 30 giorni al fine di produrre idonea documentazione e riscontrare nel merito le posizioni rappresentate degli Enti convenuti. Tuttavia attesa la complessità delle posizioni rappresentate dagli Enti intervenuti e della particolarità della vicenda, per dovere di correttezza, comunichiamo che si procederà al deposito della documentazione necessaria ed ai necessari riscontri entro e non oltre il 31.10.2024....*";
 - con pec del 25.10.2024 la scrivente Sezione ha riscontrato la richiesta, così come formulata da parte istante, concedendo la proroga per il deposito della documentazione al 31.10.2024;
 - con pec del 08.11.2024, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 550913 del 08.11.2024, la Ditta Calcestruzzi Petilia ha inoltrato documentazione integrativa in riscontro al Verbale

- di CdS del 23.09.2024 trasmesso con nota della Scrivente prot. n. 463129 del 25.09.2024;
- con nota prot. n. 553007 del 11.11.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali- preso atto della documentazione inoltrata dalla Ditta con pec del 08.11.2024 in riscontro alla nota della Scrivente prot. n. 463129 del 25.09.2024- ha convocato, ai sensi dell' art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006, Conferenza di Servizi per il giorno 02 dicembre 2024 con il seguente Ordine del Giorno:
 - stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale esclusivamente sulle sole particelle già interessate da escavo e trasformazione ricomprese nel progetto costitutivo della originaria autorizzazione mineraria, giusto provvedimento n.12/Min del 10.05.1994, ed in conformità allo stesso;
 - varie ed eventuali.
 - con nota prot. n. 571967 del 20.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 572038 del 20.11.2024, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 22.11.2024;
 - con nota prot. n. 14635-P del 25.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 580989 del 25.11.2024, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha rappresentato che *"...omissis... avendo già espresso il proprio parere nel corso della seduta del 11.01.2024, e avendo valutato la documentazione inviata con la nota di convocazione che si riscontra, ribadisce il parere espresso e comunica che non prenderà parte alla seduta in oggetto, restando in ogni caso in attesa della trasmissione del relativo verbale."*;
 - con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 586828 del 27.11.2024, la Ditta ha trasmesso documentazione in riscontro al parere della Sezione Risorse Idriche pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 02.12.2024;
 - con nota prot. n. 6435 del 29.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 591165 del 29.11.2024, l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 02.12.2024;
 - con nota prot. n. 87400 del 02.12.2024, Arpa Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 02.12.2024;
 - nella seduta di Conferenza di Servizi del 02.12.2024, così come si evince dalla *"Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria del 02.12.2024"*, si è stabilito che
 - "..... dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale;*
 - *visti i pareri pervenuti;*
 - *preso atto di quanto dichiarato dal Proponente a verbale nel corso dell'odierna CDS;*
 - *richiamate le posizioni degli Enti così come esplicitate nel corso del procedimento ed in particolare vista la posizione di:*
 - *Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia in qualità di Ente gestore dell'Area Naturale Protetta;*
 - *Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;*
 - *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;*
 - *ritenuto che, anche in termini di bilanciamento degli interessi in gioco, non è possibile superare il complesso delle posizioni negative emerse nel corso del procedimento ritenute prevalenti, con particolare riferimento alle posizioni espresse dagli Enti innanzi richiamati.*

Dichiara chiusi i lavori rappresentando l'impossibilità di assentire in termini di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, la prosecuzione dei lavori e delle attività anche se riferite alle sole particelle già interessate da scavo e trasformazione ricomprese nel progetto costitutivo della originaria autorizzazione mineraria, giusto provvedimento n.12/Min del 10.05.1994, ed in conformità allo stesso.

La CdS rappresenta, altresì, che la Ditta dovrà acquisire un provvedimento di Valutazione Ambientale postumo ex art. 29 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. presentando documentazione progettuale volta all'acquisizione di atti di assenso/pareri/autorizzazioni

necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e di misure volte al ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall'intervento e secondo specifici piani di dismissione e recupero, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia in qualità di Ente gestore dell'Area Naturale Protetta.

Si da atto che nelle more dell'acquisizione del provvedimento di Valutazione Ambientale postumo ex art. 29 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è inibita ogni ulteriore attività di escavo e trasformazione dello stato dei luoghi."

- con nota prot. n. 595492 del 02.12.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso- a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento- la "*Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria del 02.12.2024*" cui si rimanda integralmente e pubblicata, unitamente ai contributi pervenuti, sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 02.12.2024 e contestualmente ha comunicato che "*..... ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm. ii., questa Sezione sta provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativo al procedimento in oggetto. Il Proponente, ai sensi del menzionato art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., può avvalersi della facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci (10) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la Scrivente provvederà all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già agli atti...";*
- con pec del 12.12.2024, acquisita al prot. uff. n.626144 del 13.12.2024, la Ditta Calcestruzzi Petilia ha rappresentato che "*.....a prescindere dal' infondatezza del parere dell'Ente Parco Nazionale Alta Murgia, e in relazione a parere interlocutorio dell'ARPA Puglia, si rileva che lo stesso Ente ARPA Puglia ha richiesto integrazioni documentali con nota . 1914 del 11/01/2024, formulato per la CdS del 11/01/2024 e riversato in atti durante la Conferenza di servizi del 23.09.2024 puntualmente controdedotte dalla scrivente con nota del 08.11.2024, e ha chiesto ulteriori integrazioni documentali durante la CdS del 02/12/2024 particolarmente gravose rispetto alle quali l'istante ha chiesto un congruo termine per ottemperare, termine che è stato però negato. Inoltre dal verbale della CdS si rileva che:*
 - *al punto 15 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari non ha espresso parere negativo ma rimanda ad un precedente parere*
 - *al punto 18 il rappresentante di Arpa Puglia ha depositato un atto senza esprimere parere negativo*
 - *anche per il solo parere negativo dell'Ente Parco Nazionale Alta Murgia, per i motivi che si contestano, è stato richiesto dalla società un tempo congruo per effettuare le dovute controdeduzioni e tale termine è stato negato. Pertanto si insite nelle proprie richieste e si chiede in via preliminare la riapertura dei termini per controdedurre ai pareri richiamati, e sussistendone i presupposti, definire positivamente la conferenza dei servizi in oggetto";*

DATO ATTO CHE così come si evince dalle scansioni del presente procedimento, la Ditta ha formulato più volte istanza di proroga al fine di produrre documentazione richiesta da questa autorità competente. La scrivente ha accolto le stesse concedendo anche ulteriori giorni per la trasmissione delle stesse senza eccepire alcunché. Le ulteriori proroghe formulate in sede di CDS decisoria del 02.12.2024 e con PEC del 12.12.2024 non sono state accolte dal momento che risultavano essere meramente dilatorie anche in virtù della fase procedimentale in corso;

VISTO:

- i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto;
- degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all' art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'11.01.2024 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/20760 del 04.12.2023;
- degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all' art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del

23.09.2024 convocata giusta nota prot. n. 388625 del 31.07.2024;

- degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all' art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del 02.12.2024 convocata giusta nota prot. n. 553007 del 11.11.2024;

DATO ATTO che:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co.13 del TUA *"Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri"* sono stati *"tempestivamente pubblicati"* sul sito web *"Il Portale Ambientale della Regione Puglia"*.

VISTO:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento ID VIA 276 in epigrafe e valutata la documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, valutata la documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta, alla luce dei contributi istruttori pervenuti e sulla scorta degli esiti delle Conferenze di Servizi dell'11.01.2024, del 23.09.2024 e del 02.12.2024, **sussistono** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto proposto dalla Ditta Calcestruzzi Petilia S.r.l.

**Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **che la prosecuzione dei lavori e delle attività**, anche se riferite alle sole particelle già interessate da scavo e trasformazione ricomprese nel progetto costitutivo della originaria autorizzazione mineraria, giusto provvedimento n.12/Min del 10.05.1994, ed in conformità allo stesso, **non possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;**
- **che quanto trasmesso dalla Ditta** con pec del 12.12.2024, non introduce alcun elemento di novità rispetto a quanto già precedentemente acquisito agli atti del procedimento dal momento che non è possibile, tra l'altro, considerare quanto prodotto dalla stessa Ditta alla stregua di quanto previsto dall'art. 10 bis L. 24/1990 e s.m.i.. Difatti non è stata presentata alcuna documentazione e o elemento differente che sotto il profilo istruttorio e valutativo sia idoneo a superare le rilevanti e plurime criticità

evidenziate anche dagli Enti deputati alla tutela paesaggistica, ambientale e conservazionistica dell'area di cui all'intervento proposto;

- **che la Ditta dovrà acquisire un provvedimento di Valutazione Ambientale postumo ex art. 29 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.** presentando documentazione progettuale volta all'acquisizione di atti di assenso/pareri/autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e di misure volte al ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall'intervento e secondo specifici piani di dismissione e recupero, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia in qualità di Ente gestore dell'Area Naturale Protetta;
- **di inibire ogni ulteriore attività di escavo e trasformazione dello stato dei luoghi** nelle more dell'acquisizione del provvedimento di Valutazione Ambientale postumo ex art. 29 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
Calcestruzzi Petilia Srl calcestruzzi.petilia@legalmail.it
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a tutti gli Enti interessati.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 15 pagine compresa la presente ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

1. è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
2. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
3. è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
4. è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
5. è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile procedimenti VIA regionali e nazionali (no FER)

Fabiana Luparelli

E.Q. Supporto legale al coordinamento e indirizzo agli Enti locali. Delega alla

Presidenza della Commissione Ulivi Monumentali

Francesco De Bello

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Giuseppe Angelini